

CAMERA DEI DEPUTATI

N 2236

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, MANFREDI MANFREDO, DEL
PENNINO, CENI, FERRARI GIORGIO, FERRARI MAR-
TE, FIANDROTTI, REGGIANI, SARTI**

Presentata il 18 dicembre 1980

Sospensione della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il vigente testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n 1775, stabiliva all'articolo 25 che le concessioni di grandi derivazioni di acqua per forza motrice, e le relative opere di raccolta, di regolazione e derivazione, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate e i canali di scarico passassero alla loro scadenza in proprietà dello Stato, senza compenso o indennizzo alcuno.

L'articolo 22 dello stesso testo unico del 1933, per coordinare ed uniformare le concessioni di derivazione assentite in base alle norme preesistenti, stabiliva — ricalcando il disposto del regio decreto-legge del 9 ottobre 1919, n 2161 — che per tutte le concessioni accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n 2644, ove gli interessati lo richiedano e non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, la durata sia prorogata,

per le grandi derivazioni, al 31 gennaio 1977.

È lecito ritenere che il legislatore dell'epoca — essendo nel frattempo state richieste e portate a compimento molte altre concessioni di derivazione per forza motrice di più grande mole e portata — abbia voluto sostanzialmente stabilire una epoca — gli anni '70-'80 — nella quale operare in proposito una scelta di fondo l'impostazione di una nuova politica di gestione da parte dello Stato delle fonti di produzione dell'energia elettrica.

L'articolo 23 del testo unico 1933, inoltre, prorogava automaticamente sino alla stessa scadenza del 31 gennaio 1977 le concessioni di grande derivazione accordate in base al decreto luogotenenziale 20 gennaio 1916, n 1664 — ne consegue che dal 31 gennaio 1977 sono iniziate le scadenze delle concessioni di grande derivazione per forza motrice.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 26 del medesimo testo unico del 1933 prevedeva, al terzo comma, che, alla scadenza della concessione, se lo Stato « non intende assumere la gestione diretta dei singoli impianti, l'utente cessante sarà preferito, nel conferimento dell'esercizio, per un determinato periodo di tempo non eccedente 30 anni »

Detto terzo comma dell'articolo 26, è stato abrogato (unitamente al successivo quarto comma) con l'articolo 4, della legge, cosiddetta « di nazionalizzazione », in data 6 dicembre 1962, n. 1643, e il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, allo « Stato » ha poi sostituito l'« ENEL »

La legge di nazionalizzazione e le successive norme hanno stabilito, sostanzialmente, una riserva di diritto a favore del nuovo Ente di Stato — l'ENEL — per quanto concerne le fonti di produzione di energia elettrica. Conseguentemente, è stata stabilita la sostituzione dell'ENEL allo Stato per quanto concerne il passaggio della titolarità degli impianti alla scadenza delle concessioni e l'abrogazione di quella facoltà di scelta sancita dal terzo comma dell'articolo 26 del testo unico, in ordine all'esercizio degli impianti dopo la scadenza delle concessioni. Occorre, per altro, puntualizzare la netta distinzione che intercorre fra le concessioni di acque pubbliche assentite a favore delle imprese autoproduttrici e quelle relative alle Aziende elettriche municipalizzate.

Già i presentatori — rappresentanti tutti i partiti dell'arco costituzionale — della proposta di legge n. 1054 del gennaio 1977, che portò alla emanazione del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, ed alla successiva legge di conversione 31 marzo 1977, n. 92, recante la proroga al 31 gennaio 1981 delle concessioni in scadenza al 31 gennaio 1977, ebbero a rilevare tale distinzione, sottolineando che già nella facoltà di scelta data agli Enti locali di continuare ad espletare l'attività elettrica all'atto della nazionalizzazione era implicita l'autonomia che lo Stato intendeva riconoscere alle imprese degli Enti locali — considerate quale emanazioni ter-

ritoriali della propria potestà — in ciò confermando l'orientamento che aveva portato alle concessioni di grande derivazione di acqua per forza motrice assentite in via perpetua a favore di alcuni comuni.

Nel nuovo scenario energetico che si è determinato, la riduzione degli sprechi, mediante il coordinamento delle risorse esistenti nel territorio, è diventato problema fondamentale e di ciò si sono fatti carico recentemente anche i relatori ai vari schemi di Programma energetico nazionale.

Gli sprechi sono la fonte energetica alternativa più abbondante e meno utilizzata.

Tutte le possibilità di recupero di energia — teleriscaldamento, riciclaggio dei rifiuti, politica dei trasporti — richiedono in primo luogo una gestione unitaria del territorio.

La soluzione di questi problemi è addirittura impensabile se non è calata nei concreti contesti urbanistici.

Chi meglio dei comuni può guidare quest'opera di coordinamento? Gli Enti locali sono infatti, tra l'altro, titolari della potestà di organizzare il territorio con gli strumenti urbanistici.

Le Aziende energetiche municipali sono il mezzo in mano ai comuni per realizzare il necessario raccordo fra assetto del territorio e razionale impiego delle energie disponibili.

Nel nostro paese tutti parlano di crisi energetica, ma non tutti ne traggono le logiche conseguenze.

Il recupero delle energie disperse nelle aree urbane, e quindi il ruolo delle autonomie locali, è uno dei nodi da sciogliere.

Infatti l'Ente locale, il comune con le sue aziende può giungere a sfruttare al meglio tutte le fonti di energia presenti sul territorio, dai piccoli salti d'acqua ai forni di incenerimento, e così via, ciò che non può materialmente fare nessun altro ente di carattere nazionale.

Per cui se vogliamo andare avanti con decisione nel campo del risparmio ener-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

getico, il primo passo da compiere sta proprio nel riconoscere nei fatti il ruolo insostituibile delle autonomie degli Enti locali, comuni ed aziende energetiche municipalizzate

L'esperienza dimostra anche che gli Enti locali hanno la capacità imprenditoriale necessaria per affrontare i difficili problemi che il recupero delle energie disperse impone

Non a caso le iniziative pubbliche in questa direzione vengono unicamente dagli Enti locali

Oltre all'esempio ben noto di Brescia, in numerosi altri comuni le Aziende energetiche municipali si stanno muovendo in questa direzione Cremona, Mantova, Milano, Verona, Modena, Reggio Emilia, Torino, eccetera

Parlando di capacità imprenditoriali delle aziende elettriche municipali basti citare come esempio alcuni dati sull'efficienza dell'AEM di Milano il rapporto tra la producibilità annua media e l'energia regolata stagionalmente supera il 36 per cento, ancora l'acqua che scola dai suoi bacini è captata nella misura dell'85 per cento

Questi indici si collocano ai massimi livelli mondiali, tecnicamente consentiti

Oltre al legame col territorio e alle capacità imprenditoriali, le aziende municipalizzate hanno anche la possibilità di mobilitare le risorse finanziarie necessarie per migliorare l'utilizzo delle potenzialità elettriche, purché sia loro assicurata la certezza di poter ammortizzare le spese

Questi mezzi finanziari sarebbero aggiuntivi a quelli disponibili all'ENEL

In conclusione l'esperienza accumulata, il nuovo ruolo delle autonomie locali e una politica del territorio per il recupero delle energie disperse, impongono un rafforzamento della funzione delle municipalizzate elettriche

Ecco quindi le ragioni della presente proposta di legge

Noi non miriamo ad una proroga pura e semplice delle concessioni in scadenza

chiediamo invece che gli Enti locali possano ottenere il rinnovo delle concessioni in via di scadenza, a condizione che presentino programmi di investimento per il miglior sfruttamento delle acque, ovunque sia fattibile

La proposta non mira quindi al rinnovo automatico delle concessioni, ma lo subordina all'attuazione di investimenti necessari per ottenere il miglior utilizzo delle acque

La costruzione di nuovi impianti idroelettrici o l'ampliamento di quelli esistenti, può partire in tempi brevi

Questa soluzione permette di mobilitare subito le risorse imprenditoriali, tecniche e finanziarie delle municipalizzate Si tratta, come è ovvio, di risorse aggiuntive a quelle disponibili all'ENEL

Le Aziende elettriche degli enti locali, che hanno in programma la realizzazione di reti di teleriscaldamento abbinate a centrali per la coproduzione di energia e calore, potranno trovare nella disponibilità di energia idroelettrica a prezzi di costo, la condizione per quadrare il bilancio economico delle iniziative tese al recupero delle energie disperse

L'Ente elettrico di Stato potrebbe obiettare che per ottimizzare lo sfruttamento delle acque è necessario un coordinamento di tutto il sistema di derivazioni e centrali che interessano una determinata valle

A questa giusta esigenza potrebbe facilmente ovviarsi qualora l'ENEL facesse conoscere i propri programmi affinché le aziende municipalizzate possano realizzare i loro impianti tenendone conto anche al di là delle loro dirette esigenze

Evidentemente in tal caso, come del resto è norma generale, eventuali superi di disponibilità saranno ceduti all'ENEL a prezzi di costo, come se l'ENEL avesse realizzato l'impianto in proprio

Posta in questi termini la presente proposta di legge concilia con tutta evidenza l'interesse della collettività nazionale, dell'ENEL e delle aziende energetiche degli enti locali

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

Le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite, a norma del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli enti locali ed in scadenza prima del 31 gennaio 1985, sono prorogate a tutti gli effetti a quest'ultima data

ART 2

Entro la data del 31 gennaio 1983 gli enti locali titolari delle suddette concessioni, devono presentare per ciascuna propria derivazione, sotto pena di inapplicabilità di quanto previsto dalla presente legge, un elaborato tecnico-economico nel quale vanno indicati gli ampliamenti, gli aggiornamenti, i ripristini, le ristrutturazioni e le varianti che sia comunque possibile apportare alle derivazioni stesse e ai relativi impianti e macchinari, al fine di incrementare e migliorare la loro produttività in energia o potenza

Negli elaborati vanno altresì indicati quei possibili impianti e sistemi che comunque comportano concreti risparmi nell'impiego e nella utilizzazione dell'energia producibile

Qualora non risultasse possibile alcuno degli interventi sopraindicati, ne deve essere fatta espressa dichiarazione

ART 3

Gli enti locali possono chiedere l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche per le loro concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1985, non ché per le concessioni di derivazioni idroelettriche che risultassero non attuate o dismesse o rinunciate

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A tal fine i detti enti devono presentare entro lo stesso termine indicato nel precedente articolo o al massimo tre anni prima della scadenza della concessione, analogo elaborato tecnico-economico degli interventi che è possibile attuare

ART 4

Gli enti locali che intendono attuare le opere previste nei propri elaborati tecnico-economici per le derivazioni idroelettriche di loro pertinenza, devono presentare il relativo progetto entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Ministero dei lavori pubblici

Il Ministero dei lavori pubblici sentito il parere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato sottoporrà il progetto, corredato dai relativi allegati, alla istruttoria abbreviata, a norma dell'articolo 7, commi nono, decimo e undicesimo e dell'articolo 8 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1755, e relative norme regolamentari

ART 5

A modifica degli articoli 22, 25 e 49 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la durata delle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica assentite agli enti locali sarà ulteriormente prorogata qualora il concessionario attui gli interventi indicati nei precedenti articoli

Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri delle finanze e dell'industria, commercio ed artigianato, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire una unica scadenza per concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenze diverse, ma che facciano parte di un unico complesso di impianti dello stesso concessionario in tal caso la scadenza unica viene determinata in base alla media ponderale delle durate delle varie derivazioni, in relazione alle rispettive potenze

La disposizione del precedente comma si applica anche allorché debbasì far luogo a concessioni di varianti sostanziali a dette grandi derivazioni idroelettriche, già attuate alla data di entrata in vigore della presente legge

La concessione della proroga e assentita, a norma del citato testo unico, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze, sentite le regioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici

ART 6

Nello stabilire il periodo della proroga della durata della concessione si tiene conto della entità degli incrementi e dei miglioramenti realizzabili nella producibilità della derivazione in energia elettrica o in potenza, nonché della spesa necessaria e dei vantaggi arrecati al regime idraulico del corso d'acqua e ad altri interessi pubblici

In aggiunta al periodo di proroga risultante dall'applicazione dei detti criteri saranno assentiti ulteriori periodi in corrispondenza del tempo di anticipo con cui vengono realizzati gli interventi e le opere rispetto alla scadenza originaria della concessione, ed in corrispondenza altresì dell'energia o potenza che per effetto di detti interventi viene resa disponibile per la rete nazionale

Qualora dovesse trattarsi di varianti sostanziali che comportano nuovi invasi delle acque e la loro utilizzazione anche ad altri usi, la proroga sarà concessa per anni sessanta, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285

ART 7

Qualora gli enti locali entro i termini previsti non presentino gli elaborati tecnico-economici di cui ai precedenti articoli oppure i loro programmi non ottengano

l'approvazione dei Ministeri competenti o, infine, non attuino nei termini fissati le opere approvate, le concessioni di grandi derivazioni loro assentite saranno definitivamente acquisite all'Ente elettrico di Stato alla data del 31 gennaio 1985 o a quella successiva già prevista per la loro scadenza

ART 8

Gli impianti esistenti che risultassero parzialmente sottesi, per effetto dei suddetti interventi di rinnovo o ristrutturazione ed il cui esercizio risultasse vincolato a quello dei nuovi impianti, continueranno ad essere gestiti dalle Aziende concessionarie fino alle nuove scadenze

Le Aziende stesse corrisponderanno allo Stato un equo compenso per l'uso di tutte le opere che, alla scadenza, passano di proprietà dello Stato